

[Vendita di prodotti con segni contraffatti \(Trib. Ba, sent. 20 gennaio 2016\) \[1\]](#)

**Tribunale di Bari, Giudice Monocratico, 20 gennaio 2016**

\*\*\* \*\*

### **Oggetto del provvedimento**

Condanna – fra l'altro – per il reato ex artt. 474 c.p. in relazione alla vendita, nell'ambito di un regolare esercizio commerciale, di articoli di profumeria e cinture recanti marchi registrati contraffatti (tra cui "Gucci", "Dolce e Gabbana", "Acqua di Giò")

\*\*\* \*\*

### **Contenuto del provvedimento**

Il processo è stato ingenerato dal rinvenimento, all'interno di locali adibiti a regolare esercizio commerciale, di una grande quantità di profumi e cinture recanti marchi – figurativi e denominativi – registrati falsi. Scrutinando la contestazione del reato ex artt. 474 c.p., il giudice barese perveniva alla condanna, discostandosi apertamente da quella – tutt'oggi minoritaria – corrente interpretativa che, valorizzando la scarsa qualità del bene contrassegnato, oppure il <<prezzo vile richiesto>>, esclude il reato *de quo*, sul presupposto che contegni del genere sono inidonei a ingannare un acquirente di media diligenza e avvedutezza. Viceversa la Curia di Bari, identificando nell'<<affidamento collettivo nella veridicità dei segni distintivi>> il bene giuridico tutelato dall'illecito; ribadita la tradizionale distinzione fra la condotta di contraffazione (integrale riproduzione del segno genuino) e quella di alterazione (parziale riproduzione del segno genuino); e valorizzando il fatto che la fattispecie colpisce pure condotte prodromiche alla fase della vendita, confermava che, agli effetti dell'affermazione di responsabilità, è più che sufficiente l'abusiva imitazione del segno altrui, a nulla rilevando il contingente contesto commerciale (modi e luoghi dell'offerta, prezzo, etc.), la presenza di eventuali indicazioni che palesino la contraffazione (<<[n]è, quanto ai profumi, la presenza della dicitura "usato solo in funzione descrittiva della fragranza simile non in funziona di marchio" fa venir meno la sussistenza dell'elemento oggettivo del reato >> ), e la circostanza che <<la falsificazione del bene sia "grossolana">>. Da segnalare che l'arresto si pone nel solco di quella corrente interpretativa, ancora oggi piuttosto fiorente, che dissolve il concetto penalistico di contraffazione in quello civilistico.

\*\*\* \*\*

### **Collegamenti con altre pronunce**

In senso conforme, fra le altre, Cass., V, 15.1.2004, CP, 2005, 2982 ss.; Cass., II, 7.6.2005, D., [www.cortedicassazione.it](http://www.cortedicassazione.it), Cass., V, 13.03.2008, B.A., *ivi*.

Vico Valentini

## **Provvedimenti con omissis**

 [Trib. Ba. sent. 20 gennaio 2016, .pdf \[2\]](#)

© 2016-2017 Diritto Penale Economia e Impresa - Via Dal Luzzo n. 3 - 40125 Bologna (BO) - C.F. 91387590374

Design & web development

[LL COMMUNICATION](#)

### **Collegamenti**

[1] <https://dpei.it/frodi-marchi-sicurezza-alimentare-prodotto/vendita-prodotti-con-segni-contraffatti-trib-ba-sent-20>

[2] [https://dpei.it/sites/default/files/trib.\\_ba.\\_sent.\\_20\\_gennaio\\_2016\\_.pdf](https://dpei.it/sites/default/files/trib._ba._sent._20_gennaio_2016_.pdf)